

DISCORSO

LETTO

DALL' AVVOCATO GENERALE

COMM. EMILIO PASCALE

INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

Assemblea generale del 4 Gennaio 1886

ROMA

TIPOGRAFIA METASTASIO

1886

xxxxx 65

H

BUSTA 20^e

(26)

Nec vitia nostra, nec remedia pati possumus.

LATIN.

Les hommes étant devenus également incapables de supporter et les maux et leurs remèdes, la censure est inutile; et souvent la personne du censeur odieuse. — La vérité n'ose plus paraître, même dans le temple de la Justice.

D'AGRENNAU.

I. L'insolita e involontaria assenza dell'illustre Capo del Pubblico Ministero mi obbliga a prendere la parola in questa solenne assemblea. Della quale interpreto sicuramente il pensiero, esprimendo il comune rammarico, perchè la voce dell'insigne magistrato, in cui la potenza dell'eloquio è pari all'altezza dell'ingegno e alla vastità del sapere, non risuoni oggi in questa aula, mentre più vivo è in tutti il desiderio di ascoltarla. È questo un vuoto, che io non potrò colmare. Però, nella coscienza dell'alto dovere che adempio, oso sperare che voi concederete alle mie parole il favore, che non si nega ad onesti e schietti sensi, liberamente espressi.

Ma ben altre, e, pur troppo, irreparabili assenze io noto, che mi riempiono l'animo di profonda tristezza; ben altri vuoti son quelli, che, nel breve giro d'un anno, la morte ha fatto nelle nostre file! Filippo Venzi, che qui dovrebbe sedere al mio fianco, Giuseppe Ferreri, Luigi Casorati, non rispondono al nostro appello. Poco lungi da noi, Francesco Paolo Gulli, Michele Pironti,

ed altri ancora disparvero, magistrati sapienti ed esemplari. Essi furono, finchè vissero, decoro e vanto del nostro ordine; ed oggi il ricordo dei loro meriti, il rimpianto universale che li ha seguiti nella tomba, i documenti che ci lasciarono del loro sapere, sono la migliore e più nobile protesta contro le voci, ora più che mai ripetute e clamorose, che l'antico lustro della magistratura italiana affermano menomato o scomparso.

Quelle voci non furono inascoltate. Il Governo le ha raccolte, e, con provvida sollecitudine riassumendo, gli studii da lunga pezza iniziati, si è affrettato a suggerire quelle riforme organiche che ha creduto meglio adatte a rialzare il prestigio della giustizia. A cui, certo, non basterebbe la sapienza che splende al vertice della piramide, nè la meritata riverenza, che circonda un gran numero di magistrati, per nobiltà di carattere e per dottrina, onorandissimi, i quali siedono in tutti gli ordini della nostra gerarchia, se fosse vero che un volgo indotto e prone popoli i Tribunali ed i minori ufficii giudiziarii, a cui tanti e vitali interessi sono affidati; perchè la giustizia dev'essere come il sole, che non si arresta sull'alto vette, ma tutto illumina l'orizzonto e spande i raggi benefici nell'ine valli.

Ma noi, che siamo qui radunati per renderci conto del modo come la giustizia è amministrata nell'ampia cerchia della nostra giurisdizione, non possiamo a nostra volta non interessarci di così gravi affermazioni, per chiarire, se veramente i placiti della coscienza pubblica ci dispensino da ogni altra indagine. Noi dobbiamo tenerne conto, perchè, *dum justitiæ consulitur*, e

questa importante riforma si studia e si prepara, non siano esagerati e frantesi i motivi che la consigliano, e la magistratura, messa *sub judice*, non sia moralmente esautorata.

II. Quantunque un'antica sentenza esalti il magistrato, che *non sumit aut ponit secures, arbitrio popularis aerae*, non credo io già che l'ordine giudiziario debba o possa sottrarsi al sindacato della pubblica opinione. Non lo credeva Geremia Bentham; ma faceva, a questo proposito, una notevole avvertenza.

V'è una pubblica opinione, di cui non è lecito ad alcuno disprezzare il suffragio, giusta dispensatrice di biasimo e di lode; che si forma lentamente nel silenzio della riflessione, nella calma delle passioni, sorretta dalla testimonianza di fatti molteplici e costanti, guidata dal giudizio degli uomini saggi e prudenti; ed è quella che illumina i governi, consiglia le utili riforme, e spiana ad esse la via. Ve n'è un'altra, che sorge nel tumulto delle passioni, nell'attrito degl'interessi, alimentata di nozioni inesatte, di pregiudizii e di errori volgari, di cabale e di menzogne, ingannata e ingannatrice a sua volta; e questa è un torrente, che bisogna arginare, perchè rechi il minor danno possibile, e non travolga uomini e cose.

Non sarebbe fuor d'opera indagare quale di queste due forme tenda ad assumere la pubblica opinione, o quella che si denota con questo nome, in una società moralmente disordinata, e in argomento che suscita tante passioni, quanti sono gl'interessi che tocca. Nè sarebbe difficile dimostrare, come vada lungi dal vero chi dà valore di testimonianza universale e concorde a querele ed accuse dissonanti e contraddittorie, quali

són quelle, in cui si concretano i giudizii meno favorevoli all'amministrazione della giustizia in Italia. Ma, dopo tutto ciò, resterebbe il fatto, generalmente ed autorevolmente attestato, *che il rispetto del paese verso i suoi magistrati va sempre più declinando*: fatto gravissimo, che accenna ad un pericolo incalzante e dà ragione dell'urgenza con cui si accorre ai ripari.

Ma il male, a parer mio, ha radici così profonde, che i rimedii, di cui possiamo disporre, non basteranno a scongiurarlo.

Fra i ricordi che ci ha lasciati un illustre Italiano, che fu profondo conoscitore della società presente, è questo: " L'autorità dominante in Europa nell'età moderna, col rendere impossibile agli uomini il rispettarla, venne ad operare un rinnovamento d'idee e di cose, generale, profondo, irrefrenabile. Ma, in questo gran ribollimento di tutti gli elementi sociali, il SENSO DEL RISPETTO si è dileguato. Le nuove generazioni provano entusiasmi, simpatie, furori di moda, per uomini e per cose, ma RISPETTO non lo provano per nessuno o per nulla. Ora tocca all'educazione, se si vuol ricondurre il mondo a condizioni ordinate e normali, il riporre a suo luogo questo fecondo e nobile sentimento del cuore umano, il RISPETTO DI CIÒ CHE È RISPETTABILE, senza il quale non può esistere verun ordine legale fortemente stabilito. „

Ora, se v'è alcuno che neghi la verità significata in queste parole, io lo invocherò consolatore della mestizia che invade ogni animo onesto, contemplando l'opera di demolizione morale, che si va compiendo intorno a noi, e a lui domanderò: quale è mai, negli ordini politici, civili o sociali, l'istituzione che sia ri-

spettata, che attinga, dal pubblico suffragio, una autorità incontestata, o la forza che ne agevoli le funzioni e ne assicuri la durata? Non una sola, fra le amministrazioni dello Stato, che non sia fatta segno di gravi accuse e di peggiori sospetti; non gli ordini comunali, di cui si diffida; non la rappresentanza nazionale, designata come palestra di ambizioni, *bonum publicum simulantes*; non gli istituti di credito, le banche, le società industriali, a cui si attribuiscono simulazioni, artifizi e lucri disonesti; non la famiglia, che si vorrebbe dissolvere; non la religione.... Nulla è più rispettato! Un libro recentissimo, che dalla dotta Germania si è sparso in Europa, afferma, che del presente sono scontenti tutti, come al tempo della caduta del mondo romano, perchè le nostre convinzioni sono in contrasto coi nostri costumi, e noi sappiamo di vivere in un mondo di menzogne; menzogna religiosa, menzogna politica, menzogna amministrativa, menzogna economica, menzogna coniugale, e così di tutto il resto! Il libro si è diffuso rapidamente, à avuto già quattordici edizioni, ed altre ne avrà ancora. Ed è uno fra i mille, che parlano lo stesso linguaggio, che sono letti avidamente dovunque, e fanno fede dello stato degli animi, che è appunto il dispregio di tutti e di tutto, spregio nutrito di scetticismo, a cui si mescola l'odio. Noi dovremmo, dunque, stupire, se una società malsana, scontenta di tutto e di sè stessa, fosse soddisfatta dei suoi magistrati, se chi non ha fede in nulla, ne avesse nella giustizia.

III. Potremmo fermarci qui, e della menomata autorità della magistratura non cercare altra ragione. Ma, veramente, a generare il malcontento che si de-

plora, concorrono, con la causa generale che ho accennata, anche cause speciali.

Perchè l'azione della giustizia torni universalmente accettata ed apparisca riparatrice e benefica, è mestieri che la legislazione consuoni alla coscienza nazionale, risponda agl'interessi, ai bisogni, alle opinioni dominanti nel paese. Ove questa condizione manchi, la fede nella giustizia è scossa, e l'opinione del giudice ne scapita, perchè la responsabilità di provvedimenti odiosi, e creduti ingiusti, non sempre risale alla legge, ma più spesso si ferma a lui.

Ora noi, concittadini di Machiavelli, abbiamo fatto a fidanza con una delle sue opinioni non vere, qual'è questa: *che la forza delle leggi sia atta a vincere qualunque ostacolo*. In ciò il precursore della scuola storica e positiva fu meno avveduto di Platone, il quale sentenziò, che *le leggi, più che dagli uomini, si fanno dal tempo*. Noi, educati alla scuola dei grandi ideali, a quella scuola, di cui vedemmo testè sparire uno dei più nobili apostoli, noi, che potemmo trasformare in gloriosa e feconda realtà quella che a Cesare Balbo pareva *la più bella delle utopie*, nel dare assetto e forma concreta all'opera nostra, abbiamo talvolta forzato coi nostri voti gli eventi e attribuito al legislatore una potenza illimitata di trasformare la società. Intenti a cancellare le traccie di un passato odioso, solleciti di porre il nostro paese a livello dei più civili, abbiamo costretto le popolazioni riluttanti a seguirci nelle larghe vie d'un progresso, a cui non erano preparate; non tenendo conto di molte disuguaglianze, abbiamo fatto subire ai nostri concittadini gli spasimi del letto di Procuste; abbiamo imposto sacrificii che su-

perarono il buon volere, e pei quali gl'ineestimabili benefizii della libertà furono messi in obbligo. Così l'impopolarità delle leggi, dopo aver rovesciato i partiti che le propugnarono, divenne impopolarità del magistrato, che le applica e le fa rispettare.

Non entro in particolari e non adduco esempi. Mi basti l'avere accennato a questo stato di cose, per inferirne, che il problema della giustizia non si riassume in quella che dicesi questione della magistratura, non si limita all'ordinamento giudiziario, ma si allarga a tutta la legislazione, riflette l'intero organismo dello Stato, ed è inseparabile da quella delle condizioni generali della società.

IV. Perchè in un paese vi sia giustizia degna di questo nome, occorrono buone leggi, buoni magistrati, e moralità pubblica. Le due prime condizioni non valgono, se manca la terza, e questa è di sì gran momento, che può sopperire in gran parte all'imperfezione delle altre due. “ La rettitudine dei giudizi — dice l'illustre storico della legislazione italiana, che fu pure un insigne magistrato — è cosa che dipende *dalla sola moralità pubblica*. Per quanto mal disposto sia un governo o chi lo rappresenta nell'amministrazione della giustizia, un popolo ben naturato otterrà sempre il compimento di questo ufficio, che è primo dovere dei governanti, primo diritto dei governati. E però, se nelle storie s'incontra, che in un paese non si amministri regolarmente la giustizia, si può francamente asserire che il popolo, che vi abita, è corrotto nel costume e dimentico della sua dignità „. Questa grave sentenza io non rammento per applicarla, in tutta la sua severità, al nostro paese, ma per ribadire

il concetto, che il riordinamento della giustizia è argomento di costumi più che di leggi.

La sola guarentigia dell'imparzialità del magistrato è la sua probità. La più salda difesa dell'indipendenza sta nel carattere. Queste sono qualità che le leggi non possono dare, nè togliere, e senza le quali ogni riparo è illusorio.

Or come possa conferire al bisogno di nobilitare il carattere e di correggere i costumi, l'odierno indirizzo educativo e scientifico, è questione, che potrà essere decisa in senso contrario alle mie più salde convinzioni — che sono, io credo, anche le vostre —; ma è, certo, la prima che si presenta a chi studia i mezzi di estendere e rafforzare l'impero della giustizia.

Quanto a me, credo — e non voglio dissimularlo, — che una scienza materialista e utilitaria, la quale, non contenta di prescindere dal sentimento religioso, lo combatte come un pregiudizio nocivo alla felicità promessa al gregge d'Epicuro; una scienza, che rigetta, come vecchio ciarpame metafisico e teologico, i concetti di libero arbitrio, di legge e di responsabilità morale, e nega ogni valore etico, ogni forza imperativa al sentimento del dovere, non può dare altri frutti, se non quelli, di cui già si raccoglie copiosa messe.

Ci dicono, che l'uomo dell'epoca razionale e positiva troverà, nei soli calcoli dell'interesse bene inteso, le norme direttive di una condotta più saggia ed onesta che non fu mai. Ma cotesta futura età dell'oro è tanto chimerica, quanto l'antico regno di Saturno, e lo stesso Spencer deride la stranissima illusione. Alla quale intanto i fatti già danno una terribile men-

tita; perchè, dietro alla fiaccola della novella scienza accorrono le torme degli anarchisti, si organizzano i nuovi eserciti di Catilina, e s'agita lo spettro immane del nichilismo. “ Non siamo noi gli autori dell'odierna filosofia — diceva il socialista Bebel — noi l'abbiamo appresa da altri, e la diffondiamo nel popolo. La scienza moderna ci porge la mano; noi ne accettiamo le dottrine, le rendiamo popolari, *ne vogliamo le conseguenze* „. Ed ecco le *conseguenze*, tirate a fil di logica da un altro tedesco, Max Stirner, in un'opera molto lodata dall'Hartmann e da altri: “ Che importa a me del mondo, della patria e della società, se io mangio e digerisco bene? „ Dio, umanità, fratellanza, solidarietà, amore, doveri, morale: fisime da cappuccini! Tutto è lecito quello che giova a me. Non so che farmi del dritto; la sola cosa che mi riguarda è il godimento delle cellule di cui sono composto. — Ma c'è di meglio. In un libro, che s'intitola *Bestemmie*, il Richepin dice: “ La turba degli stolti e degli ipocriti crederà dover salvare il diritto, la proprietà, la famiglia, la morale, la società; e per la difesa di queste arbitrarie convenzioni, strepiteranno tutte le oche del Campidoglio. Ma non per questo noi ci contenteremo di vili compromessi e di bastarde dottrine. Noi non mancheremo di *logica* e arriveremo al fondo; porteremo la torcia e la mannaia nella foresta di tutte le idee che irradiano intorno a quella di Dio; distruggeremo non solo le superstizioni odiose e grossolane, ma anche le belle e dolci illusioni; rovescieremo non solamente gli altari abominevoli, ma anche la confidenza nella giustizia, il desiderio dell'ideale, l'ammirazione dell'ordine eterno, la speranza del meglio.

Non importa! In qualunque angolo si nasconda l'idea di Dio, andiamo incontro a spegnerla. Il mostro deve essere perseguitato, senza lasciarsi nè spaventare, nè intenerire „.

Aspettiamole, dunque, queste conseguenze; aspettiamole con rassegnazione, con coraggio, ed anche con fede nei futuri destini del mondo, mentre la Scienza proseguirà la sua via, senza che alcuno osi, o possa *impedir lo suo fatale andare*. Ma, intanto, non c'illudiamo sulle condizioni del presente, ne' su quelle di un avvenire più o meno prossimo, e diamo alle cose il proprio nome. Oggi l'anarchia morale è profonda. Le resiste ancora la forza degli antichi organismi, ma la compagine di questi si rallenta, a misura che l'aria s'impregna dei miasmi deleterii che vengono dalla scuola. Mentre noi ci adoperiamo a rinvigorire la giustizia, rinnovandone gli ordini e rafforzandoli con industri spedienti, l'ordine morale, che ne costituisce la base, è scosso e rovina. *Onde la traccia nostra è fuor di strada; e noi facciamo il lavoro di Sisifo, noi versiamo acqua nella botte delle Danaidi, se intendiamo a fondare l'incorruttibilità, spargendo a larga mano il seme della corruzione.*

V. Ma, lasciando la responsabilità di queste contraddizioni a cui spetta, e, venendo ai mezzi usati per tutelare l'imparzialità dei giudizi, osservo che questi sono di due specie, e di carattere affatto diverso. Gli uni mirano a premunire la giustizia contro le aberrazioni del giudice; altri presuppongono la sua rettitudine, e quindi ne proteggono la libertà d'azione e la indipendenza. Al primo ordine di provvedimenti appartengono le forme processuali, la pubblicità dei giu-

dizi, il diritto di ricusa, i gravami ecc.; al secondo, l'*inamovibilità*, le norme regolatrici delle promozioni, la conveniente misura degli stipendi, che pongono il magistrato in condizione decorosa e lo preservano dalle tentazioni del bisogno.

Ora, s'egli è vero che all'assoluta indipendenza del giudice, non provveda abbastanza l'ordinamento attuale; se questa si crede minacciata o travolta da torbide correnti, si alzino pure e si rafforzino le dighe; ma gioverà rammentare che, fino a quando le abitudini della nazione, il comune rispetto alle leggi e a chi le rappresenta, non daranno forza alle istituzioni, i pericoli della giustizia non saranno schivati, e l'assoluta inamovibilità dalla sede, aggiunta all'irrevocabilità dell'ufficio, non farà che aggravarli.

L'ingerenza dei governi nell'amministrazione della giustizia è danno gravissimo, contro il quale bisogna premunirsi, assicurando nel miglior modo l'indipendenza del magistrato; ma è vero altresì che, ad impedire questa grande aberrazione, concorre l'interesse stesso di ogni governo, il quale intenda che condizione imprescindibile del suo credito e della sua durata, è la giustizia rettamente amministrata. Invece, un pericolo permanente, una minaccia continua e più grave, è quella che deriva dagl'interessi e dalle passioni individuali, che incessantemente si agitano intorno al giudice, e ad ogni ora ne provano la costanza, ne insidiano la buona fede. Or vede ognuno come, a fronte di questi pericoli, il magistrato inamovibile resti depositario di un immenso potere, senz'altro controllo che la voce della sua coscienza, senz'altra responsabilità che quella meramente morale, a cui lo

espone la pubblicità de' suoi atti. È, certamente, anche questa una guarentigia, e Mirabeau ne sublimava la potenza, enfaticamente esclamando: *datemi pure un giudice corrotto è nemico, io non lo temo, se dovrà giudicarmi pubblicamente!* Ma le vicende nefaste della sua patria, allè quali egli non assistette, avrebbero forse corretto questo illimitato ottimismo, e scemata la sua fede nel giudice, *qui ex errore imperitae multitudinis pendet.*

La verità è, dunque, questa: che l'indipendenza del giudice non è garanzia di imparzialità, se non quando la giurisdizione morale, a cui egli rimane soggetto, non cospiri essa stessa a farlo declinare dalla linea de' suoi doveri; chè, se i suoi meriti e la sua condotta vanno giudicati col criterio delle passioni e degli errori della società in cui vive, se la sua reputazione dipende dagli artifizii di combriccole audaci e procaccianti, se il senso morale del paese non è corretto, è vano sperare, che la inamovibilità assicuri il trionfo delle leggi e l'imparzialità de' giudizi; e quella che ab antico fu detta *religione del giudice*, resterà, quale fu sempre, il privilegio di poche anime invitte, che passano incontaminate attraverso le corrutele, " come raggi di sole in mezzo a strati impuri „.

VI. L'indipendenza giudiziaria si completa con quella del Pubblico Ministero; e a me sembra che l'antica controversia, se questo debba essere un messo del governo presso l'autorità giudiziaria, e non piuttosto, il rappresentante della legge e degl'interessi generali della società, e come tale, indipendente dal potere politico, si approssimi ad una soluzione conforme alle idee che oggidì prevalgono circa l'ordinamento giuri-

dico dello Stato. Infatti, s'egli è vero che si vuol separare, per quanto è possibile, l'amministrazione dalla politica, e disciplinarla in guisa da lasciare pochissimo spazio all'arbitrio, dando forza di legge ai regolamenti codificati, istituendo tribunali per qualunque reclamo, e assicurando con legge lo *stato* e la responsabilità personale di tutti i pubblici ufficiali; non è possibile che, in questa tendenza del diritto pubblico, non trovi maggior favore il sistema della completa indipendenza del pubblico Ministero, il quale non ha poteri nè doveri, che non gli vengano direttamente dalla legge, e non siano da questa rigorosamente disciplinati.

L'abbandono di un tal sistema spogliò questo istituto dell'antico suo lustro, e la società, immemore dei benefizi che n'ebbe, incuriosa di quelli che ne attende, come fanciullo che morde la mano che lo soccorre, lo circondò di diffidenza e di sospetti. Questo stato di cose ha nociuto alla giustizia assai più che non si creda, ed è comune desiderio che cessi. *Procuratores habes* — diceva Plinio a Trajano — *ut plerumque cives tui non alios judices malint*; e, se un vizio della legge è causa che altrettanto non si dica di quelli che tengono la loro missione da un Principe non meno giusto di Trajano, affretterò coi miei voti anch'io questa riforma, quantunque sappia che gli uffiziali del pubblico ministero in Italia, non protetti dall'ambita prerogativa, fecero pure il loro dovere, e lo faranno ancora, emulando l'ardire di quei legionari romani, di cui si narra che, deposti gli scudi, esposero senza schermo il petto alle offese.

VII. Ma, se alla magistratura si debbono guarantigie, essa deve darne a sua volta, e non di sola mo-

ralità, ma di capacità e di dottrina. Ora, si dice, quello di che tutti convengono è la sua decadenza intellettuale, l'abbassamento del suo livello scientifico. Quindi il bisogno di ridurre il numero, per rendere possibile la scelta dei migliori; quindi, rigore e cautele maggiori negli esami di ammissione. Mezzi per conciliare la limitazione del *personale* con la quantità degli affari: — accrescere la competenza del giudice singolare — sopprimere il giudizio collegiale, nel primo stadio istruttorio del processo penale, e nelle Corti di assise. Mezzi per diminuire il numero degli affari: — sostituire il processo accusatorio al misto, nei giudizi correzionali — limitare i casi di ricorso in materia civile, convertendo in motivi di revocazione parte di quelli che ora sono motivi di annullamento; e attribuire alla Corte di cassazione, unificata, facoltà di applicare la legge al fatto stabilito, terminando il giudizio senza rinvio; — limitare il diritto al ricorso contro le sentenze correzionali, — negarlo nei giudizi di contravvenzione.

Ecco tutto un ingegnoso sistema di mezzi coordinati allo scopo di rendere la macchina giudiziaria più semplice, il corso della giustizia più spedito, l'ordine dei magistrati meno numeroso e più cospicuo.

VIII. Io mi arresto innanzi agli ardui problemi, che questo disegno di riforma affronta e risolve, non potendo attribuirmi l'autorità di pronunziare intorno ad esso un giudizio qualunque. Però domando — giacchè su questo punto non abbiamo proposto concrete, e il Governo, iniziatore della riforma, non fa che aprire una inchiesta — domando: in quale mi-

sura una riduzione è necessaria, può essere utile ed è possibile?

Rispondere alla prima parte del quesito, importa valutare i motivi, da cui la necessità della riduzione si fa dipendere: *scarsenza, cioè, di coltura giuridica e progressivo abbassamento del suo livello.*

Ora io non farò apologie, che potrebbero sembrare paradossali e poco sincere. In un ministero così alto e difficile, qual'è quello del magistrato — in cui solo agli ottimi è dato conseguire l'encomio di Tacito a Poppeo Sabino: *par negotiis, neque supra erat*, — la disparità, fra le persone e l'ufficio, non può non essere frequente. Ma io debbo rilevare l'iperbole e il lato falso di giudizi, che non tengono conto delle condizioni del nostro tempo.

Due secoli or sono, Gianvincenzo Gravina diceva: *Itali, a transalpinis, ad quos nos primi literas attulimus, in exemplum insignis ignorantiae producimur*; e noi possiamo oggi ripetere le sue parole a proposito della nostra plebe, in cui si contano gli analfabeti a milioni. Però, quanto alla coltura delle classi superiori, io non so se le condizioni dei paesi d'oltremonte siano diverse dalle nostre.

Il pensiero umano non si è mai fermato, e il patrimonio del sapere, la somma delle nostre cognizioni è smisuratamente cresciuta; non solo perchè noi, come diceva il Montaigne, montiamo sulle spalle dei nostri antenati, ma per l'efficacia di nuovi metodi, di nuovi istrumenti d'indagine; e perchè, nella vita della società odierna, mercè la stampa e le comunicazioni, si è costituita una forza collettiva immensa, che produce, anche negli ordini del pensiero, effetti proporzionati.

Si spiega così, come possa accadere, che le scienze in generale avanzino, mentre il valore individuale diminuisce.

L'alito della democrazia penetra da per tutto e modifica la struttura di tutte le classi. Innanzi alla sua forza livellatrice, persino il privilegio dell'ingegno e del sapere si abbassa e si fa più raro. La coltura si diffonde, attenuandosi. Gli studi perdono in profondità quello che acquistano in estensione. Al libro si è sostituito il giornale, e il libro stesso non ha che il valore e la vita dell'effemeride. " Il buon gusto nelle lettere, scriveva Vincenzo Gioberti, trent'anni or sono, — e, da quel tempo, si è fatto molto cammino su questa via — la vastità e profondità della dottrina, il magistero del pensare e dello scrivere si fanno d'ora in ora più rari; e in Francia, in Inghilterra, in Italia, nella penisola Iberica, non si ebbe mai tanta penuria di valorosi „. Anzi, egli soggiungeva, *la stessa mezzanità è rarissima*. Siano pure troppo fosche queste tinte, certo è che, in tutti gli ordini, all'eccellenza dei pochi, che si alzavano sul livello comune e tenevano l'indirizzo della cosa pubblica, si è sostituita la mediocrità dei molti. Tutti i gradi della gerarchia sociale si vennero abbassando, tutte le aristocrazie discesero, nè la magistratura poteva sottrarsi a questa legge comune.

Però, mentre questa evoluzione veniva compendosi, sorgeva il rimpianto di un passato sommerso nell'onda dei tempi nuovi. Si deplorò che, dal tempio della giustizia, non uscissero più gli oracoli venerati per tradizionale sapienza; si lamentò che i giudicati non avessero l'autorità morale che avevano in altri tempi;

e si dette opera a riedificare, con una mano, quello, che intanto coll'altra si demoliva.

In Francia questi lamenti si ripetono clamorosamente già da venti anni. Gli atti della giustizia vi sono discussi con violenza inusitata. Anche colà si disse: causa del male il gran numero de' tribunali: doversi apportar rimedio, restringendo i ruoli de' magistrati ed eliminando i meno idonei. Ma il modo come l'*epurazione* fu compiuta, rivelò che l'accusa d'incapacità era un pretesto, che palliava i veri motivi della riforma; e l'autorità della magistratura ne uscì piuttosto depressa, che rialzata.

I giudizi più severi circa la scarsa competenza scientifica dei tribunali italiani, hanno una origine meno impura, ma passano il segno, e sono certamente ingiusti, in quanto non valutano le prove difficili per cui la nostra magistratura è passata.

IX. Sebbene professino grande ossequio pei magistrati del proprio paese, gli odierni pubblicisti tedeschi non si astengono dall'ammonirli a formarsi un giusto concetto della loro missione. La quale non è più limitata, dice Rodolfo Gneist, " a studiare, con microscopiche indagini, il diritto privato, il diritto penale e le forme processuali, ma impone lo studio dell'azione reciproca di tutti i fattori morali nella vita complessiva della nazione: compito che non può essere adempiuto, senza una profonda cognizione dell'essenza della società e delle scienze politiche ed economiche „ Ora da queste *microscopiche indagini* appunto, i nostri giuristi furono distolti, e sollevati, a un tratto, nell'alte regioni delle scienze sociali. Onde, dal seggio del Pubblico Ministero, molti anni or sono, io stesso diceva:

“ Si può credere che l'arduo compito affidato all'autorità giudiziaria dalle nuove leggi, non trovi la magistratura preparata a sdebitarsene degnamente. Infatti, abbiamo noi dato agli studii ampiezza pari all'importanza dei nostri nuovi doveri? Abbiamo noi pensato che, a formare un giudice, occorresse altro che una buona istituzione di diritto civile e penale e delle leggi di procedura? Non abbiamo creduto, piuttosto ampollosa che vera, quella definizione di Ulpiano: *rerum humanarum et divinarum notitia, justis et injustis scientia*? Ma è tempo di ricredersi, o saremo minori del nostro ufficio. Discipline che si consideravano estranee o solamente affini alla giurisprudenza, oggi ne sono parte integrante, sono istrumenti necessari del nostro ministero. Il diritto pubblico interno, nel suo doppio aspetto di diritto politico ed amministrativo, il diritto internazionale, nei suoi rapporti con la ragion privata, l'economia sociale e finanziaria, gli statuti della società ecclesiastica, e così tutto il complicato sistema della vita sociale, nelle sue condizioni presenti e nel suo svolgimento storico, entra nella sfera delle nostre cognizioni „.

Per determinare la competenza dell'autorità giudiziaria in rapporto agli atti del governo, per giudicare degli effetti dei contratti delle pubbliche amministrazioni, della responsabilità dello Stato nel fatto dei suoi agenti, delle controversie concernenti la proprietà pubblica, per dirimere le questioni relative all'esercizio de' diritti politici, conviene avere nozioni precise e sicure sui limiti dei poteri pubblici e le rispettive loro funzioni. Nelle controversie relative ai tributi è spesso necessario il sussidio della scienza economica

e finanziaria, da cui solamente si attingono i criteri per la retta intelligenza delle leggi, e per segnare la linea che separa le giuste esigenze dell'erario dal fiscalismo importuno e dannoso. Le leggi relative all'incameramento della proprietà ecclesiastica suscitarono controversie gravissime intorno alla natura e all'origine degli istituti religiosi, la soluzione delle quali richiede profonda cognizione delle leggi canoniche, dei rapporti di queste con lo Stato, in luoghi e tempi diversi, e quindi una sufficiente notizia della storia civile del regno. Le controversie concernenti le persone e il territorio straniero, di cui la frequenza è cresciuta, in ragione delle accresciute relazioni, e che riguardano l'autorità delle leggi, la forma degli atti, gli statuti successorii, gli effetti dei trattati commerciali, sono argomenti inaccessibili a chi non ha buoni studii di diritto internazionale. Il diritto commerciale si rinnova, seguendo le rapide trasformazioni del movimento sociale ed internazionale. Molti istituti del diritto privato hanno subito modificazioni profonde, e le stesse istituzioni del diritto romano si trasformano per opera della odierna critica filologica e giuridica. Nei giudizi penali, un vasto campo di questioni nuove, di nuove pratiche, si dischiuse innanzi ai nostri giudici; e tutti sanno di quali difficoltà apparve circondata una istituzione, straniera ai nostri costumi, inadeguata alle condizioni morali di una parte della popolazione. Nè alcuno ignora, quali inattesi ostacoli incontrò la giustizia punitiva nella nuova scuola antropologica, la quale, contrariamente alle intenzioni dei suoi fondatori, esercitò, pur troppo, nei giudizi una funesta influenza. *Io porrò la mia cattedra*

in mezzo a tutte le altre: disse un giorno Niccola Nicolini, enumerando le scienze ausiliarie della disciplina che professava. Ma un gran mutamento è avvenuto; ed oggi egli troverebbe avversarii là dove si pensava trovare alleati, oggi egli avrebbe a difendere la sua cattedra contro un fiero assalto di psicologi, di biologi e di medici, che pretendono di occuparla, e che intanto contrastano al giudice il diritto di sentenziare. E queste sono lotte, nelle quali non è facile il vincere; sicchè il ministero del magistrato penale è divenuto molto più arduo che non era altra volta.

Alle difficoltà inerenti alla natura e alla novità della materia, si aggiunse la necessaria imperfezione di una legislazione sparsa, frammentaria e mutabile, come suol essere quella, in cui si svolge l'opera lunga e laboriosa del riordinamento di una società che si trasforma.

In questo lungo periodo di crisi, che dura tuttavia, le leggi e i regolamenti crebbero siffattamente, per numero e per mole, che, nelle indagini giudiziarie, spesso il rinvenimento di una disposizione decisiva ha sembianza di una scoperta, come al tempo della legislazione statutaria, quando la diligenza di un oscuro causidico procurava talvolta, alle parti ed ai giudici, la sorpresa di uno statuto da tutti ignorato. *Olim flagitiis, nunc legibus laboramus*, diceva Tacito; ma dei nostri Tribunali si può dire: *laborant legibus et flagitiis*.

X. Il Savigny paragona le teorie giuridiche alle matematiche, in cui, da certe somme verità, molte altre derivano, come infallibili corollarii, ed avverte che, dove la legislazione non presenti stabilità nei teoremi fondamentali, omogeneità e coerenza in tutte le sue

parti, ordine, metodo e precisione di linguaggio, è impossibile che i Tribunali non procedano con passo incerto e malfermo; “ e non potrà non avverarsi — egli soggiunge — uno scontro frequente di decisioni, SENZA CHE DA CIÒ SI POSSA INFERIRE CHE VI SIA DIFETTO NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. ”

Ora si suol notare, che le sentenze dei nostri collegi giudiziari sono censurate dalla Corte di cassazione assai più spesso che ciò non accada in Francia. Infatti è così: perchè la Cassazione francese accoglie, in media, *trentasei* ricorsi su cento, laddove le nostre ne accolgono *trentotto* circa, secondo le ultime statistiche; nelle quali si nota, da parecchi anni, una diminuzione continua nel numero degli annullamenti. Ma ciò che importa è questo: le sentenze dei *Tribunali* in Francia sono annullate in proporzione di 50 a 52 su cento e quelle delle Corti d'appello in ragione di 22 o poco meno; mentre in Italia la proporzione, che è accennata di sopra, è la stessa per quelli e per queste. La differenza, che depone in favore dei nostri Tribunali, è dunque notevolissima. Epperò, se le proporzioni s'invertono, quanto alle Corti di appello, e se, d'altra parte, è innegabile, che queste si compongono di magistrati, che vengono dai Tribunali, hanno più lungo uso dei giudizi e sono i più provetti, parmi si possa logicamente inferire da questi dati, che la molteplicità degli annullamenti, piuttosto che l'imperizia del giudice, riveli la perplessità della giurisprudenza e quella difformità di opinioni e di dottrine, per cui l'arguto motto di Biagio Pascal trova pieno riscontro nei pronunziati discordi delle stesse Corti supreme.

XI. Rimettiamo, dunque, le cose al loro posto; non

evochiamo un passato scomparso; non facciamo confronti che peccano di anacronismo; non giudichiamo la magistratura, ponendola fuori del suo tempo e della società di cui fa parte. Il livello scientifico della magistratura italiana risponde allo stato della coltura generale della età nostra. Questo livello apparisce più basso, perchè molto si è alzato quello degli ufficii che le sono commessi: ardui ufficii, de' quali essa si renderà sempre più capace, a misura che la legislazione, ricomposta e semplificata, e le tradizioni giuridiche, meglio stabilite e meno confuse, le saranno guida più sicura e costante. E, se egli è vero che, venticinque anni or sono, le influenze politiche ne alterarono la composizione, il tempo compirà inesorabilmente l'*epurazione* desiderata; mentre, d'altra parte, le riforme promesse attrarranno nel suo seno quei più vividi e colti ingegni, ai quali oggi sorride la fortuna del fôro, o la speranza di conseguirla.

Aspettiamo, dunque, dall'opera del tempo, dalla restaurazione de' buoni studii in generale, e dall'allargamento della coltura giuridica in particolare, dall'assetto definitivo della legislazione e della giurisprudenza, dal completo e normale ordinamento dello Stato, dalla severità dei criterii con cui si procederà nelle nomine e nelle promozioni, il miglioramento che si à ragione a desiderare; e smettiamo l'illusione, che questo possa essere la conseguenza immediata di radicali riforme organiche, o di una ricomposizione in massa dell'ordine giudiziario, che sarebbe ostinata ripetizione di errori commessi altre volte, e di cui oggi si deplorano le conseguenze.

Si rinnovi l'ordinamento territoriale; si correggano disuguaglianze ed imperfezioni da tutti lamentate; si re-

cida pure quello che veramente è superfluo; ma si schivi prudentemente il pericolo di *esagerare* il concetto fondamentale delle innovazioni proposte; la qual cosa — in tanta frequenza di litigi, in tanta copia di reati che affliggono il vostro paese — produrrebbe l'effetto di sopprimere l'amministrazione della giustizia, in luogo di migliorarla.

Una discussione su questo tema non potrebbe non esser lunga, e mi trarrebbe in un campo irto di cifre, da cui voglio tenermi lontano. Però, mentre riassumo il mio consiglio in quello di Orazio — *neu desis operae, neve immoderatus abundes*, — mi sia permessa una sola osservazione in ordine all'unificazione del Supremo Collegio, che corona l'edifizio della riforma suggerita.

XII. L'unificazione del magistrato supremo non dovrebbe avere altri avversarii che gli avversarii dell'istituto stesso, coi quali io non intendo riaprire una discussione, che oramai può dirsi esaurita. Io spero che questa grande istituzione, *anchora legum*, e necessario complemento degli ordini liberi, ci sarà conservata. Però non posso dissimularmi le difficoltà di ordine pratico, nelle quali il disegno dell'unificazione potrebbe imbattersi.

Dalla statistica annuale, che ho l'onore di presentarvi, e di cui vi risparmio l'esposizione, perchè voi potrete meglio esaminarla *oculis subjecta fidelibus*, risulta, che questa Corte — procedendo con la sua consueta alacrità, assistita da' sapienti avvocati che illustrano la nostra curia, di cui è parte cospicua il valoroso manipolo degli avvocati erariali, continuatori dell'opera del loro grande maestro — questa Corte ha pronunziato, nel corso dell'anno, 739 sentenze civili,

lasciando non discussi 465 ricorsi — e 1926 sentenze penali, trasmettendo al nuovo anno 610 cause pendenti.

So bene che queste cifre sono state superate altre volte, e che il lavoro di alcune Corti di cassazione è ordinariamente maggiore. Però, quando si consideri che il compito di una sola delle nostre Corti supera del doppio quello dell'unica Cassazione francese, e che le cinque Corti del Regno danno circa 3000 sentenze civili e poco meno di 8000 penali, — senza tener conto delle cause contravvenzionali, per cui sarebbe negato il ricorso — naturalmente si presenta il quesito: se si possa chiedere, annualmente, all'unica Corte Suprema, undicimila responsi, degni dell'alto suo ministero.

A questa difficoltà, il disegno della legge va incontro con provvedimenti diretti a scemare il numero dei ricorsi; negando, cioè, questo rimedio anche per le condanne correzionali inferiori a sei mesi di carcere, e convertendo in mezzi di revocazione buona parte degli attuali motivi di cassazione, nei giudizi civili. Ma quale sarà l'effetto di tali provvedimenti sulla massa degli affari? Le notizie statistiche, che corredano la proposta, non rispondono a questa domanda. Infatti, non è determinato il numero dei ricorsi annuali, che si riferiscono a condanne inferiori a sei mesi; e quindi s'ignora, se la soppressione della guarentigia del ricorso, nei termini sopra accennati, porterebbe il risultato di scemare notevolmente l'enorme cumulo degli affari penali. E, quanto ai ricorsi in materia civile, non è eliminato il dubbio, che i nuovi motivi di revocazione raramente si presentino

isolati, ma, quasi sempre, commisti ad altri, che sono e rimangono, giusta il progetto, motivi di annullamento; sicchè non sarebbe evitato il ricorso e si aprirebbe l'adito a un doppio gravame — Queste indagini potrebbero farci misurare, piuttosto che presumere, l'utilità pratica dei mezzi escogitati nel fine di limitare la competenza dell'unica Cassazione.

Ai quali, però, altri, se ben mi appongo, se ne potrebbero aggiungere o sostituire, che già l'esperienza ha dimostrato efficacissimi ad impedire che del ricorso, nei giudizi penali, si abusi, come oggi avviene con grave danno della giustizia e dell'erario. Essi ci sono suggeriti dall'antica legislazione napoletana, e consistono in due regole, che mi sembrano razionali e giustissime: la prima — che la espiazione della pena, pei detenuti, s'intenda cominciata dal giorno, in cui la sentenza diviene irrevocabile, e quindi, se vi è ricorso, dal giorno in cui questo è rigettato: la seconda — che l'annullamento, anche quando si pronunzii sul ricorso del solo condannato, reintegri pienamente il giudizio, sicchè possa il nuovo giudice applicare al caso una pena anche più grave di quella inflitta con la prima sentenza.

Vede ognuno come, nel sistema delle nostre leggi, le quali assicurano al condannato il vantaggio della pena più lieve, e di questa misurano il tempo dalla data della sentenza, il ricorso, a cui dovrebbe solamente appigliarsi chi si crede leso da una sentenza ingiusta, si tramuta in un esperimento, che tutti possono tentare impunemente. Infatti, consultando le ultime statistiche dell'antica Corte Suprema napoletana, io trovo, a fronte di 4412 sentenze criminali, 290 ricorsi; mentre

dalla statistica del 1882, rilevo, che quella stessa Corte ebbe a giudicare, in quell'anno, 1089 ricorsi, a cui corrispondono 1646 sentenze delle Corti di Assise. La differenza è tale che merita di esser presa in considerazione da chi studia l'ordinamento della Cassazione unica.

E mentre per questa via si potrebbe facilmente impedire l'esorbitanza dei ricorsi nei giudizi penali, d'altra parte, non parmi illusoria la speranza, che l'uso di questo straordinario rimedio nei giudizi civili, debba essere, per opera dello stesso magistrato supremo, ricondotto nei suoi naturali confini. Chè, se la molteplicità delle Corti di cassazione è causa precipua di quella infinita varietà e perpetua incertezza della giurisprudenza, che incoraggia le liti e le perpetua; l'autorità suprema dell'unico e sapiente interprete delle leggi non potrà non essere argine potente alle aberrazioni dei tribunali e del fòro; spegnerà molti fomiti di liti, e contribuirà efficacemente a rialzare il prestigio della giustizia, mentre verrà suggellando, nell'unità del diritto, l'unità della patria.

Nè queste sono, o Signori, le sole speranze che l'Italia ripone nell'opera, sempre gloriosa e benefica, dei suoi giureconsulti. Immortale fu quella dei sommi e perpetui maestri del dritto, per cui rifulso e si sparse nel mondo la civiltà latina. Dalle carte depositarie dell'alto senno uscirono i primi raggi della luce che ruppe la caligine del medio evo; o quindi, con tradizione non mai smarrita, emersero, in ogni tempo, dalla folta schiera de' nostri giuristi i più fervidi propugnatori delle civili franchigie, gl'impavidi avversari della forza usurpatrice, gli apostoli infaticabili della

giustizia, che fu e sarà sempre unica luce di civiltà vera e feconda. Ed oggi che la ragion di Stato va sempre più cedendo il posto alla scienza giuridica, oggi che l'economia politica corregge le sue dottrine coi canoni del dritto e il teorema fondamentale della giustizia distributiva è fatto argomento di supreme lotte sociali, sovrasta ad ogni altra la missione, che a voi, giureconsulti, è serbata, di tutelare il diritto e la libertà contro ogni nuova forma di dispotismo, di ricostituire vigoroso e sano il sentimento giuridico della nazione, e di comporre l'immenso dissidio, riconducendo, con la giustizia, l'ordine e la pace nella società conturbata.



STATISTICA PER L'ANNO 1885

AFFARI CIVILI

Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1884	N. 311
Id. sopraggiunti nel 1885	» 653
TOTALE	N. 991

I detti ricorsi riguardano:

P. 1.ª del Reale Regolamento.						
Materia . . .	{	ordinaria . . . }	Contro sentenze	di Corte . . . N. 402	652	991
				di Tribunale . . » 250		
				di Corte . . . N. 264	342	
				di Tribunale . . » 78		

SENTENZE pronunciate dalla Sezione Civile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1885

Di rig tto	In materia ordinaria	N. 193	296
	In materia speciale.	» 101	
Di annullamento	In materia ordinaria	N. 110	238
	In materia speciale.	» 128	
D'inammissibilità	In materia ordinaria	N. 3	10
	In materia speciale.	» 7	
Di rinunzia	In materia ordinaria	N. 23	33
	In materia speciale.	» 10	
Di cessata materia del contendere	In materia ordinaria	N. 2	12
	In materia speciale.	» 10	
Di regolamento di competenza	In materia ordinaria	N. 1	1
	In materia speciale.	» »	
Di provvedimento sulle spese.	In materia ordinaria	N. »	1
	In materia speciale.	» 1	
D'incompetenza della Sezione Civile con rinvio alle Sez. unite	In materia ordinaria	N. »	8
	In materia speciale.	» 8	
Di non luogo a deliberare	In materia ordinaria	N. 1	1
	In materia speciale.	» »	
In materia di giudizi disciplinari contro Procuratori ed Uscieri		N. 2	2

TOTALE GENERALE N. 602

Risultato del P. M.	Conformi alle sentenze	N. 548
	Difforni	» 54

TOTALE N. 602

Assemblea generale della Corte.

Giudizi disciplinari contro Magistrati	N.	3
Terminati con dichiarazione di non farsi luogo al giudizio al seguito di domanda di collocamento a riposo.	N.	2
RIMANENZA	N.	1

Affari di volontaria giurisdizione

trattati durante il detto anno 1885	N.	36
---	----	----

RIEPILOGO.

Ricorsi pendenti al 31 dicembre 1884 della Sezione Civile	N.	341
Id. id. delle Sezioni Unite	»	71
TOTALE	N.	412
Ricorsi pervenuti nel 1885 alla Sezione Civile	N.	653
Id. id. alle Sezioni Unite	»	139
TOTALE GENERALE	N.	1204
Sentenze proferite nel 1885 dalla Sezione Civile	N.	602
Id. id. dalle Sezioni Unite.	»	137
TOTALE SENTENZE	N.	739
Totale ricorsi	N.	1204
Totale sentenze	»	739
RIMANGONO	N.	465

ricorsi pendenti al 31 dicembre 1885, cioè:

a. . . {	Sezione Civile.	N. 392	} in totale . . . N. 465
	Sezioni Unite.	» 73	

AFFARI PENALI

Processi rimasti pendenti al 31 dicembre 1884	N.	490
Processi pervenuti nel 1885	N.	2046

Numero delle Sentenze pronunciate nel corso del 1885 in pubblica udienza:

per cassazione		
in affari d'assise	N.	33
» correzionali	»	50
» contravvenzionali	»	24
» di materia speciale.	»	68
relativi a sentenze della Sezione d'accusa.	»	2
TOTALE		N. 177

con rigetto		
per affari d'assise	N.	339
» correzionali	»	424
» contravvenzionali	»	188
» di materia speciale.	»	266
relativi a sentenze della Sezione d'accusa.	»	3
TOTALE		N. 1220

con inammissibilità		
per affari d'assise	N.	110
» correzionali	»	158
» contravvenzionali	»	55
» di materia speciale.	»	77
relativi a sentenze della Sezione d'accusa.	»	2
TOTALE		N. 402

Con rinunzia, ecc.		
per affari d'assise	N.	15
» correzionali	»	25
» contravvenzionali	»	14
» di materia speciale.	»	12
relativi a sentenze della Sezione d'accusa.	»	»
TOTALE		N. 66

TOTALE delle Sentenze pronunciate nel 1885 in pubblica udienza N. 1865

Numero dei ricorsi d'assise pendenti nel 1884	N.	64
Ricorsi pervenuti nel 1885	N.	560
TOTALE		N. 624

Processi criminali decisi:

Condanna capitale		
Cassazione	N.	1
Rigetto	»	16
TOTALE		N. 17

Condanne ai lavori forzati a vita	N.	2
Cassazione	»	64
Rigetto	»	2
Inammissibilità		
TOTALE	N.	68

Condanne ai lavori forzati a tempo	N.	11
Cassazione	»	75
Rigetto	»	25
Inammissibilità	»	2
Rinuncia, ecc.		
TOTALE	N.	113

Condanne alla reclusione, relegazione, carcere, ecc.	N.	19
Cassazione	»	184
Rigetto	»	83
Inammissibilità	»	13
Rinuncia, ecc.		
TOTALE	N.	299
TOTALE	N.	493

Ricorsi in materia d'assise pendenti al 1 gennaio 1886:

con condanna capitale	N.	6
» ai lavori forzati a vita	»	19
» » a tempo	»	35
reclusione, relegazione, carcere	»	67
TOTALE	N.	127

Sentenze in Camera di Consiglio:

di cassazione nell'interesse della legge	N.	7
in materia di remissione	»	11
di risoluzione di conflitto	»	41
di designazione di magistrato a giudicare.	»	2
TOTALE	N.	61

RIEPILOGO

Processi pendenti dal 1884	N.	490
» pervenuti nel 1885	»	2046
TOTALE	N.	2536
Esaurito in pubblica udienza	N.	1885
» in Camera di Consiglio	»	61
TOTALE	N.	1926
Pendenti il 1 gennaio 1886	N.	610